

Roma, 28 Dicembre 1946

Carissimi Confratelli,

Sono lieto di presentarvi il primo numero del Bollettino « Atti del Consiglio Generalizio della Piccola Opera della Divina Provvidenza » che vuole essere l'organo ufficiale col quale lo stesso Consiglio Generalizio, seguendo la prassi di altre Congregazioni religiose, promulgherà i suoi Decreti e le sue Ordinanze per il buon governo della nostra Congregazione.

Oltre i Decreti ed Ordinanze suddette recherà anche quei Decreti della Santa Sede e quelle altre comunicazioni la cui conoscenza sarà di interesse sia per le Congregazioni religiose in genere, sia per la nostra Famiglia religiosa in particolare; ed anche un breve notiziario delle cose più importanti della Piccola Opera.

Il Bollettino uscirà, in via ordinaria, ogni trimestre, come pro-manoscritto, per cui è riservato esclusivamente alle nostre Case, alle quali ne saranno inviate due copie: una per la lettura in comune e poi lasciata a disposizione dei religiosi per la lettura privata, l'altra da formare la raccolta annuale e conservata nell'Archivio della Casa per le opportune consultazioni e per i richiami che fossero richiesti da casi eventuali.

Confido che da tutti i nostri Direttori e religiosi questo mezzo di comunicazione sarà accolto con la venerazione dovuta ed usato tempestivamente, sia per l'esecuzione devotamente religiosa delle disposizioni emanate, sia per tenersi in quelle direttive che il Consiglio Generalizio ha il dovere di curare per l'osservanza religiosa ed il lavoro di apostolato in quell'unità di spirito che ha lasciato in preziosa eredità il nostro Fondatore e tanto zelato e raccomandato dal suo Successore e tuttora Padre di tutti i Figli della Divina Provvidenza, il Rev.mo Don Sterpi.

Benedico e conforto in Domino. Pregate per me.

Vostro aff.mo nel Signore e Maria SS. Sac. CARLO PENSA F. d. P. Direttore Generale

PICCOLA OPERA
DELLA
DIVINA PROVVIDENZA
TORTONA

**DISPOSIZIONI PRESE DAL II CAPITOLO GENERALE PER TUTTA LA
CONGREGAZIONE**

1. - La Curia Generalizia viene trasferita a Roma.

2. - L'Istituto della Piccola Opera si divide nelle seguenti Provincie:

I - L'Italia ha tre Provincie:

a) la Provincia di San Marziano, che comprende le Case del Piemonte, Lombardia e Tre Venezie;

b) La Provincia di San Benedetto, che comprende le Case della Liguria, Emilia, Toscana, Marche e Sardegna;

c) la Provincia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, che comprende le Case dell'Umbria, Lazio, Abruzzi, Campania, Lucania, Puglie, Calabria, Sicilia, Albania e Rodi.

II - la Polonia ha un'unica Provincia che si denomina Provincia di San Stanislao Kostka.

III - L'Argentina ha una sola Provincia che si denomina Provincia della Madonna della Guardia, la quale comprende anche le Case dell'Uruguay e del Chile.

IV - Si erige la Provincia del Brasile, secondo le seguenti norme;

a) provvedere prima al Brasile il Personale sufficiente e ben preparato;

b) il Provinciale dell'Argentina procuri che « quam primum » siano stabilite in Brasile una, due, tre Case formate secondo le disposizioni del Diritto Canonico e delle costituzioni;

c) in modo particolare, le sue cure dovranno rivolgersi sulle Case destinate al Noviziato e Studentato;

d) fatto questo, si costituisca la Provincia.

3. - I li Istituti internazionali e interprovinciali dipendono dal Consiglio Generalizio. Però chi li presiede tenga al corrente dei rispettivi religiosi i Provinciali interessati.

4. - Si inculchi il dovere sia dei Direttori locali che dei Direttori Provinciali di avere e coltivare in tutte la coscienza centrale: tenersi quindi in costante contatto con i rispettivi Superiori informandoli di tutto quanto possa interessare la Congregazione e l'andamento della Provincia e delle Case, di modo che i Superiori possano seguire anche da lontano la vita delle nostre Opere.

5. - Il Consiglio Generale ha facoltà di prelevare dalle rispettive Casse Provinciali quelle somme che possono occorrere: e il Consiglio Provinciale ha uguale facoltà nei confronti delle Casse Locali.

6. - Si usi la massima cautela nell'accettare illegittimi e legittimati, specialmente se chiedono di entrare come aspiranti al sacerdozio, e si tenga al proposito il più grande riserbo.

7. - Non si accettino soggetti dimessi da altri Istituti o Seminari e si sia estremamente cauti con coloro che, senza essere stati dimessi, provengono da altri Istituti o Seminari.

8. - Il Prefetto o Assistente dei Chierici, di cui parlano le Costituzioni (n. 157), è "il Magister Spiritus, di cui parla il Diritto Canonico (can. 588). Egli non è solo un'autorità disciplinare, ma il direttore spirituale, che deve seguire i giovani professi, riceverne i rendiconti, coltivarne la formazione in continuità e con gli stessi oneri sui professi che ha il Maestro dei Novizi sui Novizi, sotto la vigilanza del Direttore.

9. - I Consiglieri coadiuvano il rispettivo Direttore nel governo o andamento della Casa o Provincia, ne condividono la responsabilità sia di fronte alla Casa o Provincia stessa, sia di fronte ai Superiori Maggiori, ai quali perciò hanno il diritto e il dovere di riferire secondo i casi.

10.- Nelle Case, a norma del N. 360 delle Costituzioni, il primo dei Consiglieri è anche il Vicario che sostituisce nella sua assenza il Superiore.

11.- Tutte le elemosine delle Sante Messe ordinarie vanno alla Casa Provinciale.

12.- Entro il 31 Marzo 1947, ogni Casa dovrà mandare al rispettivo Direttore "Provinciale l'inventario mobiliare della propria Casa o Istituto (Officine comprese: una copia di esso inventario sarà trattenuta nella Casa, una nell'archivio della Provincia ed una terza nell'archivio della Casa Generalizia. Il tutto deve essere redatto su appositi moduli tempestivamente inviati dal Direttore Provinciale.

13.- Si richiama per tutti i religiosi il dovere dell'uniformità nell'abito, e per l'Italia viene proibita ogni foggia di vesti che non sia quella della talare romana.

14.- Si inculca l'osservanza dell'art. 140 delle Costituzioni che permette la visita in famiglia solo in caso di giusto motivo, e si ricorda il divieto assoluto delle vacanze.

15. - Una Commissione ha il compito di rivedere e aggiornare le «Norme Pratiche» in uso presso la Congregazione secondo le direttive date dal Capitolo Generale.

16.- La sigla che si dovrà usare invariabilmente dai nostri religiosi è la seguente: F.D.P

17.- Si mantenga l'uso tradizionale della meditazione collettiva, lasciando però spazio di tempo tra i vari punti da meditare.

18.- Quanto all'uso dell'automobile si stabilisce:

- a) la Casa Generalizia può avere una vettura automobile modesta e un autofurgoncino;
- b) le Case Provinciali possono disporre di un autofurgoncino;
- c) le Case di Carità possono disporre di una macchina per usi sanitari, di un'autoambulanza, e di mezzi motorizzati per trasporti;
- d) i Direttori Provinciali possono autorizzare le Case che ne avessero bisogno a provvedersi di mezzi motorizzati.

19.- Le somme che annualmente i Superiori «ratione officii» possono spendere senza il voto del rispettivo Consiglio, vengono determinate come segue:

- a) il Superiore Generale L. 100.000
- b) il Superiore Provinciale L. 25 000
- c) il Superiore Locale L. 5.000

20.- Le somme che, oltre l'amministrazione ordinaria, il Consiglio Locale può spendere annualmente senza il permesso dell'Autorità Superiore, sono determinate come segue:

- a) le Case Provinciali L. 100 000
- b) le Case formate L. 50.000
- c) le Case non formate L. 25.000

Per somme superiori si richiede rispettivamente il permesso del Consiglio Provinciale o del Consiglio Generale.

21.- Si conferma quanto fu stabilito nel I° Capitolo Generale (n. 9) riguardo al tirocinio dei Chierici e se ne ribadisce l'applicazione.

Per far fronte alle necessità del momento si potranno per quest'anno usare i Sacerdoti che dovrebbero entrare nella Casa « Mater Dei ». Ma passati i tempi"

di emergenza, l'Istituto predetto dovrà riprendere in pieno la sua funzione.

22.- Per i Fratelli Coadiutori ed Eremiti si stabilisce:

- a) al Noviziato sia premesso un congruo tempo di Probandato e Postulato;
- b) venga curata diligentemente la loro formazione professionale, ma specialmente spirituale.

23.- Per ciò che riguarda il Cinema, si inculca rigorosamente la fedele osservanza di ciò che stabiliscono le Costituzioni e le norme pratiche. In modo particolare si stabilisce che i nostri Religiosi non assistano neppure a spettacoli di Cinema tenuti da noi, eccetto un Sacerdote responsabile della sorveglianza.

24.- Adempiuti gli impegni precedentemente presi, non si aprano Case nuove, e ciò, sia per poter aiutare le Province Estere, sia per rinforzare le Case già esistenti, sia ancora per preparare un personale che potrà in seguito essere portato in altri paesi.

25.- Si riafferma la necessità di insistere presso le famiglie degli alunni che frequentano i nostri Istituti per una maggiore castigatezza dei vestiti: i calzoni siano lunghi fino al ginocchio, e non si entri in Cappella o in Chiesa in maglietta. Si fa analogha raccomandazione anche per i nostri probandati, richiamandoci alle norme pratiche.

26.- Nel chiamare i nostri Sacerdoti si faccia uso dell'appellativo « Don » escluso l'appellativo « Signore ».

27.- Riguardo alle Suore si stabilisce:

- a) i rapporti colle nostre Suore nella parte amministrativa, siano improntati a reciproca fiducia; le dispense vengano normalmente affidate loro, esercitando un giusto controllo mediante libro di carico e scarico;
- b) alle Suore che prestano la loro opera nei nostri Istituti sia corrisposto un emolumento annuo di Lire 5000 ciascuna, intendendosi con ciò esonerati da ogni altro obbligo i Direttori delle Case;
- c) sia cura dei Direttori Provinciali che in ogni Casa vi sia una conveniente sistemazione dei locali adibiti ad abitazione delle Suore;
- d) per ogni Suora che muore l'Istituto farà celebrare dieci Messe in suffragio, o nella Casa ove avviene il decesso o altrove, secondo il giudizio del Direttore Provinciale.

Tortona, dalla Casa Madre, 11-17 Settembre 1946

IL SUPERIORE GENERALE Sac. **CARLO PENSA**